

# COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Città Metropolitana di Bologna)

**ORIGINALE**

**N. 31**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione  
- Seduta pubblica -

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Convocato con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 si è riunito oggi il Consiglio Comunale

1) POLMONARI SERGIO	P
2) BALLERINI MAURO	P
3) BERNARDINI ENRICO	P
4) BETTI ANDREA	P
5) FRANCHI BARBARA	P
6) GAILLI ELISA	P
7) MAINI PAOLO	P
8) MARCACCI MAURIZIO	A
9) PASQUALI FEDERICO	A
10) RODA CLARISSE	A
11) TAGLIOLI PAOLO	P

*Totale Presenti: 8*

*Totale Presenti in Coll.: 0*

*Totale Assenti: 3*

Assiste il VICESEGRETARIO COMUNALE, Gensini Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, POLMONARI SERGIO - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell'o.d.g.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamati:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamata** la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 29/12/2023

redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

**Rilevato** che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri adottati nel 2021 e confermati nel 2022 e 2023;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ZERO
Altri immobili	1,06%
Aree edificabili e immobili di categoria C1 C3 D1 D2 D3	0,96%
Terreni agricoli	ZERO
Detrazione per abitazione principale (solo per categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle suddette aliquote;

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 29/12/2023

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.94 del 20/12/2023, immediatamente eseguibile;

**Analizzati** lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio di confermare le aliquote IMU;

**Ritenuto** pertanto di approvare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ZERO
Altri immobili	1,06%
Aree edificabili e immobili di categoria C1 C3 D1 D2 D3	0,96%
Terreni agricoli	ZERO
Detrazione per abitazione principale (solo per categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Area, Dott. Andrea Cioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ZERO
Altri immobili	1,06%
Aree edificabili e immobili di categoria C1 C3 D1 D2 D3	0,96%
Terreni agricoli	ZERO
Detrazione per abitazione principale (solo per categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

3) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione favorevole ed unanime immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 31 del 29/12/2023**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
POLMONARI SERGIO**

**FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
GENSINI LUIGI**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*